## Primi lineamenti di una storia degli usi civici in Toscana: il caso dei territori dell'ex-principato di Piombino

Forse per i giovani d'oggi il termine *usi civici* significa poco o nulla, ma non per gli anziani ai quali rievoca ancora numerose e interminabili lotte, talora addirittura secolari, contro questo o quell'altro ente o grande proprietario locale per rivendicare antichi diritti di collettivismo agrario. Gli usi civici infatti erano il diritto che i cittadini, in quanto tali, di un determinato comune o comunello avevano di poter pascolare, seminare, far legna, raccoglier ghiande, cacciare, pescare, cavar pietre e arene, ecc., sempre o in certi periodi dell'anno, ovunque nel territorio comunale o solo su aree limitate pubbliche e private, a titolo gratuito o parzialmente oneroso (1).

Già presenti in epoca romana, rafforzatisi sotto il feudalesimo, gli usi civici o servitù collettive trovarono un definitivo assestamento nella loro duplice forma giuridica ed economica nel periodo comunale. Allora finirono spesso sottoposti all'amministrazione dei comuni, i quali li trasformarono in cespiti considerevoli d'entrata, facendo pre-

<sup>(1)</sup> G. Curis, Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia con riferimento ai demani comunali del Mezzogiorno. Dottrina, legislazione, giurisprudenza. Studio storico-giuridico, Napoli, Jovene, 1917, p. 517 e M. Caffiero, L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi collettivi nel Lazio (secc. XVIII-XIX), Roma, Ediz. Ateneo, 1982, p. 18. Senza dubbio in Toscana l'uso civico più importante e diffuso era lo jus pascendi, che comprendeva molte varietà di servitù: erbatico (diritto di poter falciare le erbe per nutrimento del bestiame), ghiandatico (mandare il bestiame a pascere ghianda alla macchia e raccoglierla per nutrirlo in stalla), spigatico (pascere le stoppie e raccogliere le spighe cadute dopo la mietitura), ruspo (raccattare i residui di qualsiasi frutto o ruscellare). Comuni erano pure lo jus lignandi (diritto di fare legna secca o verde per ardere e talora per costruzioni, diritto di raccogliere la fronda degli alberi per nutrimento o strame del bestiame), lo jus serendi (diritto di seminare su aree di solito comunali gratuitamente o dietro versamento di un lieve terratico), jus venandi (diritto di caccia) e lo jus piscandi (diritto di pesca); meno conosciuti erano invece i diritti di far carbone, far calce, cavare pietre e sabbia.

valere l'idea demaniale su quella corporativa che assicurava agli abitanti il godimento immediato (2).

Il caso limite si ebbe con l'istituzione delle dogane dei paschi, ossia con la formazione di un monopolio statale sui pascoli di tutti i terreni pubblici e privati di intere regioni e province (Maremma Senese, Lazio, Tavoliere delle Puglie). In tali paesi il pascolo comune veniva annualmente venduto da appositi uffici governativi ai pastori transumanti delle retrostanti montagne appenniniche, che in cambio del pagamento di un tanto a capo detto « fida », potevano svernare in Dogana i loro greggi da settembre a maggio (3).

Ben presto però, di fronte all'incremento demografico che impose una nuova economia agricola più intensiva e il frazionamento e la scomparsa del latifondo, gli usi civici si ritirarono dalle pianure e colline più fertili e continuarono a sopravvivere nelle zone scoscese e boschive degli Appennini e in quelle incolte e malariche della Maremma (4).

Ai teorici delle dottrine produttivistiche e populazionistiche del Settecento e a tutti i riformatori, le servitù collettive apparsero nocive allo sviluppo agricolo ed una sorta di attentato permanente al progresso economico (5). Quasi ovunque in Europa durante la cosiddetta « rivoluzione agraria » l'abolizione delle servitù collettive precedette le innovazioni tecnico-colturali (6), finché il collettivismo agrario ricevette la sua definitiva condanna dalla Rivoluzione Francese, quando a cominciare dal 4 agosto 1789 l'Assemblea Nazionale abolì il sistema feudale e poi le armate napoleoniche estesero a molti altri paesi le conquiste rivoluzionarie (7).

(2) C. Calisse, Gli usi civici nella provincia di Roma, Prato, tip. Giachetti, 1906, p. 72.

(4) G. Curis, Usi civici, proprietà collettive..., cit., p. 743.

(6) M. Bloch, I caratteri..., cit., p. 230.

<sup>(3)</sup> D. Barsanti, Pastori e bestiame nella Maremma toscana del Settecento, in « Bollettino della Società Storica Maremmana », 1983, p. 67 ss. e Pascolo di Dogana, poco cacio e meno lana. Appunti sull'allevamento transumante e sul patrimonio zootecnico della Toscana moderna (libro in corso di pubblicazione).

<sup>(5)</sup> L. Tocchini, Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine, in « Studi Storici », 1961, 2, p. 223 ss.; P. Villani, Lotte per l'individualismo agrario in un comune del Mezzogiorno, in Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Bari, Laterza, 1962, p. 157; R. Villari, Mezzogiorno e contadini nell'età moderna, Bari, Laterza, 1977, p. 42. Vedi anche M. Bloch, I caratteri originali della storia rurale francese, Torino, Einaudi, 1973, p. 255 e La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del sec. XVIII, Milano, Jaca book, 1979, p. 24.

<sup>(7)</sup> Ibidem, p. 27 ss. e La fine della comunità..., cit., p. 168 ss. Cfr. pure G.

Le lotte per l'individualismo agrario erano però iniziate molto prima. Spesso medi e grandi proprietari e coltivatori avevano cercato più o meno abusivamente di appropriarsi dei pascoli comuni, ora recintandoli con le famose « enclosures », ora sottoponendoli a forme di coltivazione continua.

Pur senza condividere appieno le note teorie dell'Anzilotti, secondo il quale in Toscana gran parte delle conquiste della Rivoluzione Francese sarebbero state realizzate senza spargimento di sangue dalla precedente azione riformatrice leopoldina (8), tuttavia è indubbio che da noi la lotta contro la comunità agraria iniziò assai prima. Già nel 1776 Pietro Leopoldo permise l'affrancazione degli usi civici di pascolo, legnatico, semina e ruspo nelle province pisana e pistoiese (9). Il provvedimento autorizzava i proprietari di boschi e terreni a disporre a loro beneplacito del pascolo e di ogni frutto naturale di detti beni.

Da secoli in molte regioni d'Europa, dopo il raccolto dei cereali e la prima falciatura del fieno, la terra si apriva al pascolo comune (quello che i Francesi chiamavano *Vaine pâture*) del bestiame dell'intero villaggio o comunità, riunito in gregge comune. Non di rado anche le comunità confinanti avevano il diritto di mandare i propri animali a pascolare ciascuna sul territorio dell'altra (in Francia si diceva diritto di *parcours*). È ovvio che una simile usanza, basata sull'idea tradizionale secondo cui il suolo privo di frutti non era più passibile di appropriazione individuale, ma veniva monopolizzato dalla comunità o dal sovrano, imponeva restrizioni ed obblighi ben precisi ai proprietari, quali l'impossibilità di recingere il proprio campo e una rotazione coatta di tipo discontinuo, inframezzata da lunghi periodi di riposo su larghi spazi. Era insomma un sistema agrario tipico di zone ad agricoltura arretrata e fortemente estensiva, come appunto la Maremma.

Qui, come in Montagna, i diritti di uso civico rivestivano an-

LEFEBURE, La rivoluzione francese e i contadini, in AA.VV., Sanculotti e contadini nella Rivoluzione francese, Bari, Laterza, 1958, p. 357.

<sup>(8)</sup> A. Anzilotti, *Piccola e grande proprietà nelle riforme leopoldine e nel pensiero degli economisti del sec. XVIII*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», 1915, 3, p. 339 ss.

<sup>(9)</sup> G. Curis, *Usi civici, proprietà collettive...*, cit., p. 743 ss. e soprattutto *Leggi toscane abolitive delle servitù di pascolo, legnatico ed altre*, Siena, Torrini, 1908, p. 13 ss.

cora a fine Settecento un ruolo importante soprattutto nell'integrazione dei modesti redditi delle povere popolazioni locali, per cui Pietro Leopoldo si mosse con maggiore circospezione nel tentativo di tutelare in qualche modo il diritto degli utenti e conciliarli con quelli dell'agricoltura moderna e dei grossi proprietari. Egli abolì gli usi civici e la Dogana dei Paschi fra il 1778 e il 1788, ma affidò l'esecuzione alle comunità che ricevettero un indennizzo. Per venire incontro ai proprietari, che dovevano affrontare le spese di recinzione e di stabile messa a coltura dei fondi affrancati, abbuonò loro la sesta parte del prezzo del riscatto o permise di « ritenere il prezzo in mano » e di pagare solo il « frutto recompensativo » annuo del 3% (10).

In particolare con alcuni motupropri dell'11 aprile 1778 il sovrano, al fine di « rimuovere nello Stato di Siena i perniciosi effetti che ovunque produceva la separazione del diritto di pascolo dal dominio della terra, ... riunì e consolidò nel padrone del suolo il dominio pieno e assoluto del terreno colla percezione di tutti i suoi frutti ». Pertanto dal 1º settembre 1778 venne soppresso l'Ufficio e Magistrato dei Paschi di Siena con tutte le sue leggi, statuti, prerogative, diritti e giurisdizioni. Da allora in avanti i bestiami godevano di piena libertà ed esenzione da qualsiasi gabella e fida. I pastori potevano pattuire liberamente il prezzo del pascolo coi proprietari del suolo. Insieme si concedeva alle comunità maremmane il diritto di regolare in modo autonomo la riunione del pascolo già doganale e del legnatico sui terreni di privati compresi nel loro circondario, di assegnare ai nuovi immigrati appezzamenti a pascolo riunito e in quella occasione si permetteva ad esse la provvisoria amministrazione di ogni entrata da pascoli affrancati, prima sottoposti a compascuo non doganale, come usi, bandite, ecc. (11).

Nella sola provincia Inferiore Senese nel quinquennio 1778-82 furono affrancati circa 37.000 ettari di pascolo e altri 23.000 erano in corso di approvazione. Nel 1786 rimanevano da riunirsi in Maremma pascoli per circa 13.500 ettari, di cui 1.300 nella cancelleria di Grosseto, 2.500 a Massa, 5.200 ad Arcidosso e 4.500 a Pitigliano. Negli stessi anni 1778-82 erano stati alienati a privati acquirenti ter-

(10) G. Curis, Usi civici, proprietà collettive..., cit., p. 744.

<sup>(11)</sup> Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, Firenze, Cambiagi, 1799, vol. 5°, XXIX, XXX, XXXI e Leggi toscane..., cit., p. 23 ss.

reni comunali e demaniali per un importo di 162.000 scudi e altri per 35.000 scudi erano in via di esecuzione (12).

La fine della gestione comunitaria delle risorse e la nascita dell'individualismo agrario rappresentò un momento essenziale della storia economica e sociale europea e toscana. Indubbiamente questo processo permise l'affermazione di una agricoltura più moderna e rese disponibili in alcuni paesi masse operaie a basso salario indispensabili per la successiva rivoluzione industriale.

In Toscana, e in Maremma in particolare, dove allora non poteva avvenire un contemporaneo inserimento nel settore industriale ancora affatto inesistente, la massiccia proletarizzazione dei piccoli coltivatori autonomi, soliti sopravvirere con la semina del necessario su ristrette aree comunali e con i frutti del piccolo allevamento domestico pascolante sugli Usi comunali, provocò un generale impoverimento, talora emigrazione e spesso un radicale stravolgimento delle abitudini di vita e di lavoro.

Il caso degli abitanti di Tirli, ad esempio, è emblematico del profondo disagio sociale generato dalla dirompente legislazione leopoldina. Perduta la vasta tenuta granducale di Pian d'Alma, sfruttata da secoli a pascoli e lavorie, perché alienata nel 1784 al facoltoso Camaiori, i Tirlesi dovettero passare a lavorare altrove, nel Piano dell'Ampio, non più come allevatori e faccendieri, ma per lo più come semplici braccianti o piccoli coltivatori, oppure nei boschi come taglialegna durante le operazioni forestali o come cacciatori di professione nel periodo di passo della selvaggina (13).

Pietro Leopoldo autorizzò l'affrancazione, non liberò ope legis le terre dagli usi civici, riconoscendo ai proprietari il diritto di poterlo fare dietro corresponsione di una certa cifra di riscatto. Pertanto è da presumere che non universalmente il suo provvedimento abbia trovato applicazione, né abbia risolto ovunque nella provincia i frequenti motivi di contesa fra quanti desideravano mantenere il tradizionale sistema economico sussistenziale comunitario e quanti invece preferivano uno sfruttamento mercantile delle risorse ed una proprietà unica e indivisibile.

<sup>(12)</sup> Archivio di Stato di Firenze, Finanze 696, Dimostrazione di tutte le alienazioni e riunioni di pascoli (1778-82) e Finanze 1020, Terreni da vendersi e pascoli da riunirsi nel 1786.

<sup>(13)</sup> D. BARSANTI, Riforme fondiarie a Castiglione della Pescaia sotto Pietro Leopoldo, in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», 1981, 1, p. 151.

Quando poi, dopo il riassetto politico-territoriale operato dal Congresso di Vienna, l'ex-Principato di Piombino fu annesso al Granducato di Toscana, il problema degli usi collettivi si ripresentò in tutta la sua gravità e richiese ulteriori ripetuti interventi legislativi statali per tutto il corso del sec. XIX.

Anche nei territori già piombinesi infatti i diritti civici erano usanze tradizionali risalenti al periodo comunale e consolidatesi nel tempo. Lo Statuto di Piombino del 1451 concedeva ad ogni famiglia residente di poter tenere a pascolo « franco », cioè senza gabella né fida, 25 bestie grosse (bovini ed equini) e 50 minute (ovini e suini), mentre per un numero superiore di capi si doveva pagare 20 soldi per ogni bestia grossa e 5 per ogni minuta. Nel 1560 gli Scarlinesi avevano ceduto agli Appiano la tenuta di Cassarello, ma con la riserva del diritto di pascolo e di semina e nel 1568 fecero altrettanto per il Pascolo Grande di Pian d'Alma e Gualdo (14).

Toccò a Leopoldo II con motuproprio del 18 novembre 1833 cercare di risolvere la questione « sull'esempio delle provvidissime disposizioni adottate per la Provincia Inferiore dal Suo Augusto Avo, ... avendo dovuto convincersi che le varie e molte servitù di pascolo e legnatico, ... mentre ritardavano lo sviluppo e i progressi dell'agricoltura, erano insieme di non lieve ostacolo alla facilità delle contrattazioni fondiarie » (15).

Anche in questo caso il sovrano non effettuò una soppressione automatica per legge delle servitù collettive sui territori piombinesi. Bensì ogni possessore di terreni situati in qualsiasi comunità del già Principato, ossia Piombino, Suvereto, Gavorrano per la frazione di Scarlino, Castiglione della Pescaia per le frazioni di Buriano e Colonna (quest'ultima non aveva fatto mai parte dell'ex-Principato, ma godeva di usi civici in promiscuo coi Burianesi sui boschi dei Comunali), dopo due anni dall'entrata in vigore della legge avrebbe acquisito la facoltà di chiedere ed ottenere la piena e totale affrancazione dal vincolo delle servitù di pascolo e legnatico. Bastava far domanda alla comunità, nel cui distretto si trovassero i beni da liberare, e dichiararsi disposti a corrispondere alla medesima « il giusto prezzo »

<sup>(14)</sup> L, RATTO, Le leggi sugli usi e i demani civici, Roma, Soc. Ed. Laziale, 1909, p. 88.

<sup>(15)</sup> Tutte le leggi, cui d'ora in avanti si farà riferimento (salvo indicazione diversa), sono state pubblicate da L. RATTO, *Le leggi...*, cit., pp. 365-393 e da G. Curis, *Gli usi civici*, Roma, Libreria del Littorio, 1928, pp. 375-395.

oppure il « frutto recompensativo » al 5%, se si preferisse « ritenere il prezzo in mano » per sempre o temporaneamente, tutto o parte. In tale circostanza i beni svincolati sarebbero rimasti obbligati con ipoteca legale e con privilegio equivalente al riservo del dominio a favore della comunità.

Il prezzo di affrancazione doveva essere stabilito da due periti nominati uno per parte e da un terzo in caso di disaccordo ed essere desunto dal calcolo del prodotto medio annuale della servitù in questione capitalizzato alla ragione del 5%.

Il provvedimento dovette avere scarso successo, se con un altro motuproprio del 15 luglio 1840 Leopoldo II sancì d'ufficio e rese obbligatoria l'affrancazione delle servitù di pascolo e legnatico dell'ex-territorio piombinese. Infatti, dal momento che « alcuni possessori soltanto » avevano approfittato della facoltà loro concessa, si era verificato « un aumento di aggravio delle servitù istesse a carico dei rimanenti fondi non affrancati », tanto da rendere necessaria una nuova e più radicale misura legislativa.

Così dal 1º maggio 1841 ogni servitù civica di qualsiasi tipo doveva considerarsi e veniva effettivamente abolita a vantaggio dei possessori dei terreni, con obbligo di corrispondere alla comunità i prezzi di affrancamento, questa volta calcolati sulla base delle rendite, prodotti e tipi di esercizio delle servitù gravanti, stabiliti direttamente dal governo e pubblicati in appositi prospetti depositati nelle varie cancellerie comunitative a disposizione del pubblico. Nel caso in cui i comuni o i possessori non accettassero le valutazioni governative, entro il termine perentorio di un mese potevano fare ricorso per impugnarle. A tal uopo veniva istituita a Grosseto una Commissione composta dal R. Commissario della Provincia, dal Presidente del Tribunale di prima istanza e dal R. Procuratore, col compito di esaminare i reclami, accettarli o meno, senza ulteriore possibilità di appello, salvo al R. Trono sempre entro un mese. Per computare il prezzo sulle stime dei prospetti o per determinare quello nuovo sui valori riconosciuti dalla Commissione, erano incaricati tre periti, uno nominato dal governo nell'interesse delle quattro comunità, il secondo dalla massa dei possessori e il terzo dalla Commissione.

Per quanto giuridicamente ineccepibile, la facoltà del ricorso dovette creare non pochi intralci e difficoltà. Molti non mancarono di rimettere in discussione le stime governative. Gli utenti di Scarlino e di Buriano intentarono addirittura una causa per rivendicare agli abitanti dei rispettivi comunelli, anziché alle comunità di Gavorrano e Castiglione, il capitale derivante dalla affrancazione delle servitù collettive. Sostenevano infatti che solo gli utenti avrebbero ricevuto danno dalla soppressione degli usi civici di pascolo e legnatico e che pertanto solo ad essi e non alle comunità spettava la rifusione in contanti dei diritti perduti (16).

La loro istanza incontrò però l'opposizione sia del tribunale di primo grado di Grosseto, sia della Corte di Appello di Firenze. Poi su iniziativa del sovrano, la questione arrivò in Segreteria di Finanze, finché con Notificazione dell'11 gennaio 1845 la R. Consulta accolse le ragioni degli Scarlinesi e Burianesi. Considerando che « il prezzo delle servitù civiche di pascolo e legnatico... era un assegnamento pecuniario, correspettivo al godimento in natura delle servitù medesime abolite a pubblico benefizio», Leopoldo II riconosceva che il loro prezzo di affrancazione costituiva « un capitale proprio e particolare dei popoli che godevano delle medesime ». Esso quindi doveva essere « cautamente reinvestito » e la sua annua rendita essere esclusivamente erogata a vantaggio di quelle popolazioni. Le comunità avevano solo la funzione di rappresentare i comunelli ad esse aggregati per la liquidazione del prezzo delle abolite servitù e per l'amministrazione delle rendite da erogare sotto controllo governativo in oggetti di pubblica utilità ad esclusivo beneficio delle sole popolazioni interessate.

Le disposizioni generali della notifica del 1845 trovarono una particolare applicazione a Scarlino con un provvedimento governativo del 16 ottobre 1854, affiancato da un apposito regolamento prefettizio del 23 settembre 1858. Con le rendite del capitale ricavato dall'affrancazione qui si provvide ad istituire una scuola elementare con una classe maschile ed una femminile, due borse di studio sufficienti a mantenere due studenti in seminario e all'università, due doti da attribuire annualmente a due povere fanciulle in età da marito, una distribuzione pubblica gratuita di medicinali e di legna da ardere, nonché imprestiti agli agricoltori locali più bisognosi. La gestione dei

<sup>(16)</sup> A. Stella, Le leggi di affrancazione e i diritti collettivi d'uso, Roma, Tip. Nazionale Bertero, 1911, p. 13. Per alcune fasi della vicenda degli usi civici a Buriano, cfr. Archivio di Stato di Firenze, Amministrazione Centrale di Firenze, 13 A 74, 92 H 8, 93 H 23 e 95 H 60 (anni 1868-1907). Su Buriano, vedi anche D. Barsanti - L. Rombai, Il patrimonio fondiario lorenese nell'800: la tenute maremmane di Alberese e Badiola, in « Rassegna Storica Toscana », 1981, 2, p. 187.

frutti del patrimonio era affidata ad un Ufficio di Affrancazione e ad una Commissione, formata da un presidente, due consiglieri e un computista (17).

Anche il Governo Provvisorio Toscano, assai sensibile agli interessi della proprietà fondiaria, pur nella sua breve esistenza tornò ad interessarsi della questione degli usi civici con decreto Ricasoli del 9 marzo 1860 e regolamento del 5 novembre 1860. Si riconosceva che la legge del 1840 non aveva prodotto « l'effetto sperato » nel tentativo di « favorire con l'incremento dell'agricoltura l'aumento della popolazione maremmana ». Pertanto si intendeva cambiare metodo e in compenso del perduto esercizio dei diritti di uso civico, si concedeva alle popolazioni interessate « piuttosto che denaro o altre indennità, terreno da distribuirsi fra loro in proprietà e da ridursi a coltura ».

E siccome precedenti esperienze, come le allivellazioni leopoldine, avevano dimostrato che non era possibile formare un ceto di piccoli proprietari coltivatori diretti senza rifornirli di adeguate scorte iniziali, il Governo Provvisorio non voleva spendere tutto il ricavato dalle affrancazioni in acquisti di terreni da spartirsi, ma ne riserbava una quota come capitale di dotazione di una Cassa Agricola destinata a provvedere i nuovi coloni di mezzi necessari alla loro attività.

L'incarico di gestire tutta l'operazione venne affidato alla Commissione per gli Studi sul Bonificamento delle Maremme, cui era aggiunto il Direttore dei RR. Possessi dello Stato. Il ricavato dalle affrancazioni era devoluto per due terzi alla compera di terreni demaniali e privati, ubicati il più vicino possibile ai paesi di dimora delle famiglie che in passato avevano goduto delle servitù soppresse e che ora aspettavano la distribuzione delle preselle. Per il rimanente terzo doveva costituire il fondo di dotazione della Cassa Agricola. I proprietari di beni soggetti a servitù, che non avevano ancora effettuato la loro affrancazione, da allora in avanti dovevano affrancarli pagando due terzi del prezzo in terreno e un terzo in contanti alla Cassa. La Commissione poi doveva rivedere pure quello che era stato fatto a Scarlino e procurare che anche quegli abitanti potessero ricevere terreno in compenso del valore delle servitù perdute.

In verità lo speciale regolamento di Scarlino dette buoni risultati

e fu favorevolmente accolto, tanto che con R. Decreto del 13 luglio 1862 si provò ad estenderlo, seppur con qualche modifica, anche a Piombino, Suvereto, Buriano e Colonna, in modo da permettere anche in queste località un più razionale impiego dei capitali resi disponibili dall'affrancazione delle servitù collettive.

Intanto il R. Decreto n. 504 del 16 marzo 1862 aveva delegato direttamente al Ministero dell'Agricoltura del nuovo Regno d'Italia l'applicazione delle norme per l'affrancamento delle servitù dell'ex-Principato di Piombino.

Quindi a seguito di numerosi reclami e malcontenti, un altro decreto del 16 novembre 1862 ammise alla distribuzione delle terre e dei capitali anche i residenti naturalizzati, dimoranti solo da qualche tempo nei comunelli. Dopo ulteriori proteste, questa decisione fu revocata per legge l'11 settembre 1864 e si stabilì definitivamente la spettanza del diritto alla ripartizione dei proventi dell'affrancazione soltanto per tutti coloro che godevano di usi civici in data 1º maggio 1841.

Per la copertura finanziaria dell'operazione di affrancatura, furono stanziate nel Bilancio Straordinario dello Stato Italiano ben 219.429 lire il 22 gennaio 1865.

La cronistoria delle disposizioni relative all'abolizione delle servitù di pascolo e legnatico nell'ex-Principato di Piombino era però ancora lungi dall'esaurirsi. Su proposta dell'on. Salvagnoli il 15 agosto del 1867 fu approvata la legge n. 3910, che doveva rendere più spedita tutta la faccenda mediante la costituzione di una magistratura speciale detta Giunta d'Arbitri, composta dal Prefetto di Grosseto, dal Presidente e dal Procuratore del Tribunale. Essa aveva il compito di definire « inappellabilmente come amichevole compositrice e senza solennità di forme » tutte le liti insorte dal 1840 in poi e le eventuali questioni future, oltre a completare la divisione dei terreni in preselle e pensare alle volture catastali. Inoltre essa doveva suddividere il terzo del capitale ottenuto in contanti dalle affrancazioni in tante parti eguali, quante erano le singole porzioni di terre assegnabili. Ciascuna di queste quote di capitale doveva costituire un'azione da intestare al nuovo assegnatario, che poteva anche aumentare seppure limitatamente il numero delle sue azioni, comprandole con denaro presso la Cassa Agricola. Quest'ultima fu allora organizzata in vero e proprio istituto di credito agrario, retto e controllato dall'Assemblea degli azionisti e da un Consiglio di Amministrazione. Annualmente

una metà degli utili netti era riservata all'aumento del capitale della Cassa e l'altra metà distribuita come dividendo fra gli azionisti.

Il regolamento, approvato il 1º dicembre 1867, dettò tutta una serie articolata di norme per rendere esecutiva la legge precedente, stabilendo il ruolo del personale impiegato, la formazione delle Deputazioni comunali, che dovevano mettere in pratica gli ordini della Giunta e tante altre disposizioni (18). Prima dell'assegnazione delle preselle, un ingegnere doveva aprire « opportune vie di sbiado », sistemare scoli e fosse primarie, costruire chiaviche e ponticelli di pietra, rilevare la pianta (scala 1:10.000) dell'intera area da suddividersi in tante quote di equivalente valore e da assegnarsi per sorteggio fra quanti erano gli aventi diritto.

Ogni beneficiario poi doveva scavare a perfetta metà con il suo vicino le fossette di confine, dicioccare entro due anni la sua presella nella parte boschiva, consentire lo scolo delle acque dei terreni superiori, contribuire alle eventuali migliorie e alla formazione di consorzi bonifica, pagare le normali imposte regie e comunali. Il soprassuolo boschivo doveva essere venduto all'asta pubblica e il ricavato distribuito in giuste proporzioni fra gli assegnatari. A Scarlino veniva confermato il precedente speciale regolamento e venivano aggiornati gli stipendi del maestro (720 lire annue per dodici mensilità di 60 lire ciascuna), della maestra (480 lire annue per 40 lire mensili) e l'assegno annuale dei due posti di studio (480 lire ciascuno). Fra l'altro la Cassa Agricola piombinese era sottoposta al diretto sindacato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sulle società commerciali e sugli istituti di credito e amministrata da un Consiglio di sette membri (tre eletti dal Prefetto di Grosseto e uno ciascuno dal Consiglio municipale delle quattro comunità di Piombino, Suvereto, Gavorrano e Castiglione). Il Consiglio doveva convocare l'Assemblea degli Azionisti, ai quali spettava la nomina dei componenti l'Ufficio della Cassa (Direttore, Cassiere e alcuni impiegati) e l'approvazione del bilancio annuale. Ogni azionista aveva diritto ad un voto e a due se possedeva cinque o più azioni.

La legge del 1867 era senza dubbio ispirata a criteri di equità, perché assicurava giusti compensi in sostituzione dei vecchi diritti agli

<sup>(18)</sup> Il finanziamento della legge del 1867 fu garantito con provvedimento del 21 giugno 1869, n. 5139, che autorizzava la spesa di 198.000 lire da imputarsi al Bilancio straordinario del 1868.

ex-utenti e li forniva di terre e capitali iniziali sufficienti a promuovere un'intensificazione colturale e produttiva. Unico suo difetto era quello di non tenere nella dovuta considerazione i diritti degli utenti futuri, assegnando in proprietà assoluta il prodotto delle affrancazioni a quelli che solo in quel tempo esercitavano gli usi (19).

Tuttavia i suoi risultati non furono dissimili da quelli delle precedenti leggi di affrancazione, anche perché la sua applicazione venne ostacolata da numerose interminabili liti giudiziarie intentate dai proprietari più ricchi delle terre da liberare. Comunque dal 1875 al 1882 nei territori già piombinesi erano stati affrancati dalle servitù collettive 29.254 ettari; gli ex-utenti avevano ricevuto fra terre e denaro un valore capitale di lire 2.569.095 (di cui 1.263.405 lire in natura, 436.625 in contanti e 869.065 sotto forma di interessi del « frutto recompensativo sul prezzo ritenuto in mano ») (20).

Presto però molte preselle furono rivendute dagli ex-utenti anche a prezzi inferiori a quelli della perizia iniziale e ritornarono agli antichi proprietari alimentando processi di riconcentrazione fondiaria. Nel 1906, dopo trenta anni di attività, la Cassa Agricola e le deputazioni comunali furono disciolte. Di queste rimase solo quella di Gavorrano per amministrare a Scarlino gli ultimi introiti dei frutti recompensativi degli originari 243 utenti (da circa 1.500.000 lire iniziali erano scesi a 148.000 nel 1911) e per pagare i due maestri e le borse di studio. Nel 1910 tornò pure a funzionare la deputazione castiglionese al fine di recuperare crediti nei confronti di alcuni proprietari e per reclamare dallo Stato una quota dell'utile che esso ricavava dai terreni paludosi sotto colmata, gravati da usi civici non più esercitati dai Burianesi.

Anche altre leggi, le cosiddette « forestali », del 1° novembre 1875, n. 2794 e del 20 giugno 1877, n. 3917, furono promulgate per disciplinare gli usi civici.

La prima affrancava i « boschi demaniali inalienabili » da qualsiasi servitù collettiva mediante cessione agli utenti a titolo enfiteutico o in proprietà assoluta di parte del bosco o somma di denaro. Nelle province ove esistevano foreste demaniali inalienabili fu allora nominata una Commissione, composta dal Prefetto, un deputato

<sup>(19)</sup> A. Stella, Le leggi..., cit., p. 17 e G. Raffaglio, Diritti promiscui, demani comunali e usi civici, Milano, Soc. Ed. Libraria, 1939, p. 115.

<sup>(20)</sup> A. Stella, Le leggi..., cit., p. 18.

provinciale, un consigliere di prefettura, l'ispettore forestale e l'intendente di finanza, perché provvedesse alle relative assegnazioni.

In Maremma rientrava in questa disposizione la sola foresta di Follonica, estesa su 12,574 ettari nelle province di Grosseto, Pisa e Livorno. Come corrispettivo degli usi soppressi, da essa furono scorporati e ceduti al comune di Massa Marittima 1.1276 ettari, che furono conservati per il consueto legnatico della popolazione locale. Di questi circa 207 ettari furono affrancati con legge 28 febbraio 1892 nel comunello di Tatti. Allora fu abolita la servitù di legnatico (legna per ardere, travi, tavole e correnti), nelle tre tenute già comunali, ma allora appartenenti a privati, della Selva, Pian di Tatti e Pian di Mezzo. I proprietari delle tre tenute erano obbligati a dare agli abitanti di Tatti, e per essi al comune di Massa Marittima, un'indennità in natura (parte di terra). In seguito la locale Giunta d'Arbitri assegnò agli utenti di Tatti l'intera tenuta della Selva, il cui proprietario ricevette in cambio un annuo canone pagato dal comune con l'introito ad esso versato dagli altri proprietari liberati dalle servitù (21). In tal modo veniva per la prima volta applicato un nuovo principio previsto dalla legge del 1875, di rispettare e mantenere in certi casi, per quanto regolati, i diritti civici esistenti: la loro affrancazione poteva rimanere eccezionalmente sospesa quando l'esercizio del pascolo e del legnativo apparisse indispensabile alla sopravvivenza di un'intera popolazione.

La seconda legge forestale del 1877 autorizzava lo stato, i comuni, i corpi morali e i privati che lo volessero, ad affrancare dai diritti collettivi i loro boschi o terreni sottoposti a vincoli forestali.

Nella provincia di Grosseto c'erano 10.838 ettari di boschi e terre (6.150 di proprietà comunale e 4.688 privata), cui poteva applicarsi questa disposizione, eppure dal 1877 al 1889 furono affrancati solamente 396 ettari.

Secondo un'inchiesta ministeriale del maggio 1907 (22), nella provincia di Grosseto esistevano, su venti complessivi, ancora dieci comuni (Roccastrada, Massa, Campagnatico, Montieri, Monticello, Arcidosso, Civitella, Montepescali, Castiglione, Cinigiano) con terre gravate da usi civici di semina, pascolo e legnatico e di questi tre presentavano ancora terre a dominio collettivo.

<sup>(21)</sup> Ibidem, p. 29 ss.; G. Curis, Gli usi..., cit., p. 392 e G. Raffaglio, Diritti..., cit., p. 132 ss.

<sup>(22)</sup> A. Stella, Le leggi..., cit., pp. 36-37 e 58-61.

Frequenti liti giudiziarie ed estenuanti processi tormentarono ancora a lungo la vita di molti comuni e frazioni maremmane nel corso del sec. XX, anche se spesso i poveri ricorrenti riuscirono a sconfiggere l'opposizione delle classi dominanti e le frapposte lungaggini burocratiche e a riappropriarsi sotto nuove forme o almeno ad avere un compenso dei loro antichi diritti perduti (23).

DANILO BARSANTI Università di Firenze

<sup>(23)</sup> Per ulteriori notizie sugli usi civici di Civitella, cfr. U. Brunelli, Civitella Marittima. Un paese della Maremma attraverso la vicenda degli usi civici (1905-1908), Grosseto, La Commerciale, 1980, con nostra Presentazione; per Buriano D. Barsanti L. Rombai, Il patrimonio..., cit., p. 187 e D. Barsanti, Castiglione della Pescaia. Storia di una comunità dal XVI al XIX secolo, Firenze, Sansoni, 1984, p. 252 ss.; per Cinigiano, D. Barsanti - L. Rombai, Porrona. Storia sociale di un territorio delle colline interne maremmane, Firenze, Centro 2 P, 1981, p. 135; per Sticciano, A. Stella, Le leggi..., cit., p. 43 ss. Notevole è pure la ricca produzione di atti giuridici presentata dai legali degli utenti nelle varie cause e sparsa in vari archivi e biblioteche.